

# Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

**Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 16 giugno 2022, come modificata dalla**

**Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 28 luglio 2022**

**“Condizioni per la concessione dell’Intervento agevolativo di cui all’articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia”, con cofinanziamento a fondo perduto ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.**

## **Il Comitato Agevolazioni**

### **Premessi e richiamati**

- l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, istitutivo del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (“Fondo 394/81”) ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riserva di destinazione delle risorse del Fondo 394/81 pari ad almeno il 70% a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’articolo 25, che ha attribuito alla Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- l’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce al Comitato interministeriale “Comitato Agevolazioni” la competenza ad amministrare il Fondo 394/81, e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;
- l’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «*Fondo per la promozione integrata*», e, in particolare, la lettera d), che individua tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. “*Tassonomia*”) con particolare riferimento all’articolo 17;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- l’articolo 29 (*Misure a favore delle imprese esportatrici*) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che indica che le disponibilità del Fondo 394/81 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina e che per tali domande è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72,

# Comitato Agevolazioni

## per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in percentuale non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, e che tale intervento agevolativo si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, e che l'efficacia dell'intervento agevolativo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;

- l'articolo 18 (*Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che, al comma 4, dispone la non cumulabilità dei contributi di tale articolo 18 con i benefici dell'articolo 29 del medesimo decreto-legge n. 50/2022, con riferimento ai medesimi costi;

- la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis Framework*"), che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato - per porre rimedio alle ripercussioni economiche derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle conseguenti misure restrittive / sanzioni economiche imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali e relative contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - a beneficio delle imprese che hanno subito danni causati da tale situazione di crisi, consistenti, tra l'altro, nella perdita di fatturato anche in considerazione dell'impossibilità per i prodotti dell'UE di continuare a circolare verso l'Ucraina e verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni e nella conseguente perturbazione dei flussi commerciali e nelle difficoltà e rincari degli approvvigionamenti, e in particolare la sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione che disciplina, anche al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese che subiscono le conseguenze dell'attuale crisi, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese in forma anche di prestiti e sovvenzioni dirette;

### **Considerato**

che il Comitato agevolazioni - ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 - è chiamato a stabilire, con proprie delibere, le condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a sostegno finanziario delle imprese esportatrici colpite dalla crisi in corso, che hanno subito comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina;

### **DELIBERA**

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. L'intervento agevolativo di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, di "*Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia*" ("*Intervento agevolativo*"), è costituito dal finanziamento a tasso agevolato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" ("*Finanziamento*") a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("*Fondo 394/81*") e dall'eventuale cofinanziamento a fondo perduto ("*Cofinanziamento*") a valere sulle risorse di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ("*Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata*").

# Comitato Agevolazioni

## per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

3. Il Cofinanziamento è concesso in conformità alla sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01 del 24 marzo 2022 "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis Framework*"), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera, subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.
4. L'Intervento agevolativo ha la finalità di sostenere le imprese esportatrici mediante il sostegno finanziario per interventi finalizzati a fronteggiare i comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
5. Per la concessione dei Finanziamenti dell'Intervento agevolativo sono utilizzate le risorse del Fondo 394/81, con una riserva di destinazione pari ad almeno il 70% su base annua a favore di piccole e medie imprese. Per la concessione dei Cofinanziamenti vengono utilizzate le medesime risorse finanziarie fino a Euro 700 milioni della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata che sono utilizzate anche per la misura di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di "*Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia*" ai sensi della delibera del Comitato Agevolazioni del 28 aprile 2022.
6. Il Finanziamento è concesso sotto forma di finanziamento agevolato in regime "*de minimis*" della durata di 6 anni a tasso agevolato dello zero per cento. Il vantaggio del tasso di interesse agevolato è interamente a beneficio dell'impresa e non è subordinato al rifinanziamento di prestiti esistenti.  
Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa esportatrice approvati con delibera del Comitato Agevolazioni.
7. Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40 per cento dell'importo complessivo dell'Intervento agevolativo, nella misura stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.
8. In ogni caso l'importo complessivo del Cofinanziamento non può eccedere in alcun momento il limite di euro 500.000 per impresa, definita come previsto nel paragrafo 10 secondo i criteri di cui all'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo conto degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*", e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati - approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework*.  
Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework* e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma di tale sezione non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non sia superato.  
Il rispetto di tali limiti viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.
9. L'importo concedibile dell'Intervento agevolativo è pari al 25% dei ricavi medi risultante dagli ultimi due bilanci ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo pari a euro 1.500.000, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa richiedente.
10. Le imprese beneficiarie dell'Intervento agevolativo sono le piccole e medie imprese ("PMI") come individuate dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e le imprese a media capitalizzazione ("MidCap") intendendosi per tali le imprese non qualificabili come PMI e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità,

# Comitato Agevolazioni

## per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

calcolato sulla base dei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, aventi sede legale in Italia e costituite in forma di società di capitali, che hanno un rapporto tra il fatturato medio estero totale e il fatturato medio totale - calcolato sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2019, 2020 e 2021 - pari almeno al 10%.

**11.** Alla data di presentazione della domanda, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) avere registrato, negli ultimi tre bilanci (2019-2021), una quota minima di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia (anche funzionali alla realizzazione del fatturato estero dell'impresa richiedente) rispetto agli approvvigionamenti complessivi, pari a il:

(i) 5% per gli approvvigionamenti diretti e per gli approvvigionamenti indiretti di materie prime da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia; o, in alternativa

(ii) 10% per gli approvvigionamenti indiretti di semilavorati e prodotti finiti, o in caso di approvvigionamenti misti (sia diretti che indiretti) da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia.

Tale quota minima di approvvigionamenti nel triennio 2019-2021 deve essere dichiarata e asseverata da un soggetto iscritto al Registro del Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF"). Sono esclusi dagli approvvigionamenti diretti e indiretti gli approvvigionamenti energetici.

c) dichiarare un rincaro dei costi degli approvvigionamenti di origine ucraina e/o russa e/o bielorussa e di prevedere, con riferimento all'esercizio 2022, un aumento del costo medio unitario degli approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari almeno al 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021; e/o dichiarare una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti e di prevedere, con riferimento all'esercizio 2022, una riduzione dei quantitativi di approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari almeno al 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

**12.** Entro il 31 dicembre 2023 l'Impresa beneficiaria deve attestare, con riferimento all'esercizio 2022, il rispetto di almeno uno tra i seguenti requisiti:

a. un aumento del costo medio unitario degli approvvigionamenti da Ucraina, e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento pari almeno al 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021, dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro del Revisori Contabili tenuto dal MEF;

b. una riduzione dei quantitativi degli approvvigionamenti da Ucraina, e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari almeno al 20% rispetto alla media del triennio 2019-2021, dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF.

In caso di esito negativo della verifica, l'Intervento agevolativo è revocato in relazione al Cofinanziamento, mentre il Finanziamento viene rimborsato al tasso di riferimento.

**13.** L'Intervento agevolativo non può essere concesso a imprese:

a) aventi quale attività principale l'intermediazione/il trading commerciale;

b) attive nel settore bancario e finanziario;

c) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

# Comitato Agevolazioni

## per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

La concessione dell'Intervento agevolativo a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e l'Intervento agevolativo non è determinato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

**14.** L'Intervento agevolativo, in ogni caso, non può essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
- c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Gli interventi agevolativi non possono in alcun modo essere utilizzati per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi *partner* internazionali e sono pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili in quanto viene vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad azioni che determinino l'elusione dei divieti derivanti dalle sanzioni adottate dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali o il godimento diretto o indiretto dell'Intervento agevolativo da parte delle persone fisiche o delle entità oggetto di tali sanzioni.

Il rispetto di tale conformità viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.

**15.** Sono esclusi dall'Intervento agevolativo le attività e gli attivi: a) connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) connessi alle discariche di rifiuti e agli inceneritori; d) connessi agli impianti di trattamento meccanico biologico; e) nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente; nonché le attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU<sup>1</sup>.

L'impresa richiedente dichiara e garantisce la conformità dell'utilizzo dell'Intervento agevolativo al principio "non arrecare un danno significativo" e alla pertinente normativa ambientale nazionale ed europea.

**16.** L'Intervento agevolativo può coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili, sostenute dopo la concessione dell'Intervento agevolativo, riguardanti:

- a. la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
  - acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti;
  - tecnologie hardware, software e digitali in generale incluso il potenziamento/riconversione di tecnologie esistenti;
- b. investimenti per la sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell'impresa richiedente;
- c. studi, consulenze, spese promozionali volte all'individuazione di nuovi potenziali fornitori o mercati alternativi di approvvigionamento, o nuove formulazioni produttive per la sostituzione di materiali non più disponibili

---

<sup>1</sup> Di cui all'Allegato V, lettera B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU, contenente l'Elenco delle attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU

# Comitato Agevolazioni

## per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

- d. la partecipazione ad eventi internazionali in Italia e all'estero (fiere e mostre);
- e. la certificazione/omologazione di prodotto e la registrazione di marchi, brevetti. ecc.

- 17.** Gli Interventi agevolativi non possono in ogni caso riguardare:
- (i) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
  - (ii) le medesime spese di cui alla misura ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di "Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa o Bielorussia" di cui alla delibera del Comitato Agevolazioni del 28 aprile 2022.
- 18.** Gli Interventi agevolativi non possono essere subordinati alla delocalizzazione di una attività produttiva o di un'altra attività dell'impresa beneficiaria da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio dello Stato Italiano.
- 19.** I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti<sup>2</sup>.  
Gli Interventi agevolativi non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto delle previsioni normative nazionali ed europee applicabili.
- 20.** Gli Interventi agevolativi sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2022, previa richiesta scritta dell'impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la necessaria documentazione e secondo le pertinenti delibere del Comitato agevolazioni e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A. secondo le procedure presso la stessa vigenti.
- 21.** Il Comitato agevolazioni con proprie delibere disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso all'intervento agevolativo e gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione dello stesso.
- 22.** Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza e di monitoraggio, gli Interventi agevolativi sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché per i Cofinanziamenti in osservanza degli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 3 del *Temporary Crisis Framework* in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- 23.** Gli Interventi agevolativi sono revocati - in tutto o in parte - nelle ipotesi e al venire meno dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché dei limiti e delle condizioni previsti con delibera del Comitato agevolazioni.  
In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di SIMEST, il Finanziamento e l'eventuale Cofinanziamento erogati, corrispondendo sul Finanziamento gli interessi maturati al tasso di riferimento maggiorato del 2%.

---

<sup>2</sup> I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo e le norme sul cumulo del *Temporary Crisis Framework*, e in ogni caso coprendo una sola volta il fabbisogno di liquidità.

# Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

- 24.** La concessione dei Cofinanziamenti ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura.  
In caso di successive modifiche del *Temporary Crisis Framework* da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.”.

\* \* \* \*